

Il presente volume raccoglie una selezione di contributi scientifici elaborati da giuristi, accademici ed esperti appartenenti a GP4AI - *Global Professionals for Artificial Intelligence*, Ente del Terzo Settore italiano a vocazione multidisciplinare, interprofessionale e intergenerazionale, dedicato allo studio sistematico dell'intelligenza artificiale e dei suoi riflessi normativi, istituzionali e applicativi.

L'opera si incentra sull'analisi del nuovo quadro regolatorio europeo, delineato dal Regolamento (UE) 2024/1689 (*AI Act*), e sul disegno di legge nazionale che ne accompagna l'attuazione, colmando gli spazi di disciplina lasciati al diritto interno. Viene così delineata una mappa interpretativa rigorosa del passaggio verso una *governance* tecnologica fondata su responsabilità, trasparenza e garanzie fondamentali.

Strutturato in tre sezioni - principi e fonti normative, applicazioni settoriali, riflessioni critiche - il testo propone un'analisi organica e ad alta densità scientifica dei profili giuridici, economici, etici, fiscali e tecnici dell'intelligenza artificiale. Particolare attenzione è rivolta agli ambiti strategici della giustizia, della sanità, dell'istruzione, della pubblica amministrazione e delle politiche fiscali e industriali, ove più marcato è l'impatto trasformativo delle tecnologie intelligenti.

Il volume si configura quale strumento di riferimento per la comunità scientifica, le istituzioni e i *policy maker*, offrendo chiavi di lettura qualificate per l'interpretazione delle nuove dinamiche regolatorie, la valutazione dei rischi sistemici e la promozione di un impiego etico, sicuro e sostenibile dell'intelligenza artificiale nel contesto europeo.

Franco Gallo, presidente emerito Corte Costituzionale e professore emerito di diritto tributario, già presidente enciclopedia Treccani.

Antonio Felice Uricchio, Professore ordinario di Diritto tributario, Presidente dell'ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, già Rettore dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Claudio Caldarola, Avvocato, esperto in diritto dell'intelligenza artificiale e della regolazione europea dell'innovazione, Presidente di GP4AI - *Global Professionals for Artificial Intelligence* aps ets.

ISBN 979-12-5965-509-7



9 791259 655097

€ 45,00



CACUCCI EDITORE
BARI

A. F. Uricchio C. Caldarola (a cura di) L'intelligenza artificiale tra regolazione e esperienze applicative

a cura di

Antonio Felice Uricchio

Claudio Caldarola

L'intelligenza artificiale tra regolazione e esperienze applicative

AI ACT (regolamento UE) e disegno di legge governativo

Introduzione di
Franco Gallo

Contributi di:

Franco Gallo, Daniela Dondi, Michele Corradino, Diana-Urania Galetta, Benedetta Cappiello, Claudio Caldarola, Ugo Ruffolo, Ranieri Razzante, Luciano Quarta, Nanni Bassetti, Annalisa Turi, Fabio Marchitelli, Antonio Uricchio, Francesco Mazzotta, Domenica Romanazzi, Annalisa Di Ruzza, Fabio Castro, Donato Impedovo, Giuseppe Pirlo, Manuel Nuzzolese, Danila De Vito, Marco Tatullo, Antonio Fusco, Raffaella Scelzi, Ernesto Di Iorio, Eugenio Iorio, Amedeo Lepore, Fernando Giancotti, Paolo Soda, Eugenio Guglielmelli, Derrick de Kerckhove, Maria Pia Rossignaud, Giuseppina Lotito, Filomena (detta Milly) Tucci, Carmen Cavallo, Gianni Previdi, Mario Caligiuri.



a cura di

Antonio Felice Uricchio Claudio Caldarola

**L'intelligenza artificiale
tra regolazione e esperienze applicative**
AI ACT (regolamento UE) e disegno di legge governativo

*Introduzione di
Franco Gallo*

L'Archivio della Casa Editrice Cacucci, con decreto prot. n. 953 del 30.3.2022 della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia-MiC, è stato dichiarato **di interesse storico particolarmente importante** ai sensi degli articoli 10 c. 3, 13, 14 del d. lgs. n. 42/2004.

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© 2025 Cacucci Editore - Bari
Via Nicolai, 39 - 70122 Bari - Tel. 080/5214220
<http://www.cacuccieditore.it> e-mail: info@cacucci.it

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

Indice

Presentazione

ANTONIO FELICE URICCHIO, Presidente ANVUR	9
CLAUDIO CALDAROLA, Presidente GP4AI	11

Introduzione

Cyberspazio, diritti e tutele

FRANCO GALLO, Presidente emerito Corte Costituzionale	15
---	----

SEZIONE I: **Profili normativi tra AI Act e DDL italiano**

Il Regolamento Europeo sull'intelligenza artificiale (IA), i rischi e le regole: il ruolo del legislatore nazionale

DANIELA DONDI	31
---------------	----

Potere pubblico e intelligenza artificiale

MICHELE CORRADINO	39
-------------------	----

Il Regolamento UE sull'intelligenza artificiale e le amministrazioni pubbliche: basi giuridiche, obiettivi e limiti di un esperimento normativo dagli esiti incerti

DIANA-URANIA GALETTA E BENEDETTA CAPPIELLO	59
--	----

L'AI ACT: il nuovo regolamento europeo sull'intelligenza artificiale - un'analisi di impatti e prospettive

CLAUDIO CALDAROLA	87
-------------------	----

Intelligenza Artificiale e responsabilità: servono (sempre) regole nuove per il nuovo fenomeno?	
UGO RUFFOLO	93
Le nuove frontiere dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale	
AMEDEO LEPORE	105
AI Act: misure per sostenere l'innovazione	
RANIERI RAZZANTE	123
AI Act e tutela dei dati personali: la ricerca di un punto di equilibrio	
LUCIANO QUARTA	137
L'AI-ACT e la tecnologia sono compatibili?	
NANNI BASSETTI	179
AI Act: implicazioni giuridiche e strategiche per le PMI	
ANNALISA TURI e FABIO MARCHITELLI	189
Il fisco dinanzi a intelligenza artificiale e digital transformation	
ANTONIO URICCHIO	197
Metaverso, fiscalità e intelligenza artificiale: prime considerazioni alla luce del recente disegno di legge in materia	
ANTONIO FELICE URICCHIO e FRANCESCO MAZZOTTA	225
Libertà di ricerca, diritto d'autore, sistemi di intelligenza artificiale	
DOMENICA ROMANAZZI	247
L'Intelligenza Artificiale e la disciplina nel Codice dei Contratti Pubblici	
ANNALISA DI RUZZA	285

SEZIONE II: Applicazioni dell'intelligenza artificiale

- Utilizzo dei dati biometrici fisiologici e comportamentali in applicazioni di intelligenza artificiale**
FABIO CASTRO, DONATO IMPEDOVO e GIUSEPPE PIRLO 293
- IoT nella prevenzione della fragilità dell'anziano: quale il ruolo delle Smart Cities?**
GIUSEPPE PIRLO, MANUEL NUZZOLESE e DANILA DE VITO 307
- AI nella Ricerca Scientifica in Campo Biomedico**
MARCO TATULLO, ANTONIO FUSCO 319
- I profili applicativi dell'IA, le microespressioni e la comunicazione non verbale**
RAFFAELLA SCELZI 327
- Il pensiero 'tecnocritico' e le nuove frontiere umanoidi tra narrazione verbale e non verbale. L' IA e i suoi bias**
ERNESTO DI IORIO, EUGENIO IORIO e RAFFAELLA SCELZI 339
- Strategia e strategie IA: manca quella militare**
FERNANDO GIANCOTTI 355
- Intelligenza Artificiale nella salute e scienze della vita: dall'Intelligenza Aumentata ai Modelli Generativi per la Medicina delle 5P**
PAOLO SODA e EUGENIO GUGLIEMELLI 369

SEZIONE III: Istruzione

- AI tra esagerazione e realtà**
DERRICK DE KERCKHOVE 391
(Media Duemila, novembre 2019)

Quali diritti hanno in comune l'intelligenza artificiale e i giornalisti?	
MARIA PIA ROSSIGNAUD	427
Intelligenza Artificiale e Pubblica Amministrazione: sfide ed opportunità	
GIUSEPPINA LOTITO	431
L'evoluzione dell'istruzione nell'era dell'intelligenza artificiale	
FILOMENA (detta MILLY) TUCCI E CARMEN CAVALLO	445
AI ACT e l'inedita 'terra-formazione'	
GIANNI PREVIDI	453
Postfazioni	
ANTONIO FELICE URICCHIO, Presidente ANVUR	467
Intelligenza artificiale e futuro reale	
AMEDEO LEPORE	471
L'intelligenza artificiale tra regolamentazione europea e strategie nazionali	
MARIO CALIGIURI	475

Presentazione

ANTONIO FELICE URICCHIO*

Il saggio, pubblicato dalla prestigiosa casa editrice Cacucci, costituisce il frutto delle riflessioni di studiosi e professionisti impegnati nell'associazione GP4AI (Global professionals for artificial intelligence) con riguardo alla disciplina e alle applicazioni dell'intelligenza artificiale e in particolare al cosiddetto AI Act che, come è noto, costituisce il primo quadro normativo eurolunionale dedicato alla materia.

Senza ombra di dubbio, l'intelligenza artificiale rappresenta una delle più significative innovazioni tecnologiche che la ricerca e la conoscenza hanno prodotto nel nostro tempo, in grado di produrre un impatto profondo nelle diverse attività economiche come nella vita quotidiana, investendo ambiti particolarmente estesi (istruzione, sanità, ecc.). Il presente volume si propone di esplorare le molteplici implicazioni di questa tecnologia, attraverso il prisma della regolazione europea, assumendo i principi che ne sono a fondamento. A differenza di altri modelli regolatori (si pensi a quello cinese ispirato da un rigido controllo statale o quello nordamericano fortemente liberistico e praticamente senza regole), l'AI Act apprezza e valorizza l'esigenza di garantire attraverso norme cogenti e armonizzate un uso etico e responsabile dell'intelligenza artificiale e quindi un corretto bilanciamento tra promozione dell'innovazione, sviluppo tecnologico e tutela dei diritti fondamentali degli individui (libertà personale e di pensiero, diritto alla privacy, diritto alla salute ecc).

* Presidente ANVUR. Ordinario di diritto tributario Università di Bari Aldo Moro.

Il volume riunisce contributi che approfondiscono temi di grande rilevanza come i principi in materia di governance dei dati personali , la trasparenza degli algoritmi, le prospettive di tassazione, la tutela dei diritti di autore e si spinge su ambiti applicativi apprezzandone sfide e opportunità come nel caso dell'educazione , della salute e persino della difesa militare .

Il volume si sviluppa attraverso un approccio multidisciplinare, alternando analisi tecnico giuridiche anche teoriche, esperienze applicative e casi pratici, offrendo una visione complessiva che non rinuncia ad apprezzarne le potenzialità come anche i rischi . Nell'esplorare ulteriori prospettive future, proponendo soluzioni e linee guida per navigare con consapevolezza l'evoluzione di questa tecnologia esso si propone di essere uno strumento utile per accademici, professionisti, policy maker e cittadini interessati e a chiunque voglia comprendere e orientarsi nella complessità dell'intelligenza artificiale e della sua regolamentazione.

Un vivo ringraziamento va quindi a tutti gli Autori dei diversi contributi per passione e impegno profuso, al dottor Nicola Cacucci per la consueta attenzione e disponibilità assicurata nella pubblicazione dell'opera, a Claudio Caldarola e Raffaella Scelzi per la raccolta e l'attenta rilettura dei saggi che compongono il volume. La loro professionalità e attenzione ai dettagli hanno reso possibile la pubblicazione dell'opera.

Presentazione

CLAUDIO CALDAROLA*

È con profonda gratitudine e sincera emozione che mi accingo a presentare questo volume, frutto di un lungo e intenso lavoro da parte degli associati della GP4AI, il cui contributo scientifico ha gettato nuova luce su temi di grande importanza, quali la regolamentazione e l'etica dell'intelligenza artificiale. In un momento storico in cui il progresso tecnologico si intreccia indissolubilmente con le sorti della nostra civiltà, l'AI Act rappresenta un fondamentale strumento giuridico che guiderà l'Europa nell'armonizzare l'innovazione con la tutela dei diritti umani.¹

La collaborazione degli associati della GP4AI, in questo nostro secondo volume, così come il prezioso contributo del Presidente Franco Gallo, e di altri prestigiosi autori, ha arricchito questo lavoro di una visione scientifica, chiara e condivisa, fondata su un profondo senso di responsabilità verso le generazioni future. In questo contesto, ogni riflessione contenuta in queste pagine è il risultato di un confronto aperto e costruttivo, che ha posto al centro della propria attenzione i principi di giustizia, equità e sviluppo sostenibile.

Vorrei esprimere un ringraziamento particolare e profondamente sentito al Prof. Antonio Felice Uricchio, Presidente dell'ANVUR, figura illuminata che ha saputo ispirarmi lungo tutto il mio percorso. Maestro di vita e di scienza, il Prof. Uricchio mi ha insegnato a non porre limiti al sogno, a guardare oltre l'orizzonte delle convenzioni, per immaginare una società in cui la conoscenza e l'innovazione tecnologica siano al servizio del bene comune. Senza il Suo esem-

* Avvocato, Presidente GP4AI, Global Professionals for Artificial Intelligence aps ets www.gp4ai.com.

pio e la Sua guida, molti degli obiettivi raggiunti oggi sarebbero rimasti irrealizzabili.

A tutti coloro che hanno contribuito con il loro sapere e la loro passione a questo volume, rivolgo il mio più sincero ringraziamento. Il lavoro svolto non rappresenta solo un traguardo accademico, ma un fondamentale tassello di quel mosaico di valori e ideali che in GP4AI, ogni giorno, ci impegniamo a preservare e ad alimentare.

Introduzione

Cyberspazio, diritti e tutele

FRANCO GALLO*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I pregi e i difetti dell'AI nello scenario comunitario. – 3. (*segue*): nello scenario nazionale. – 4. La Rete può essere un bene, ma anche un male. – 5. Alcune questioni di ordine costituzionale poste dall'avvento della Rete.

1. Premessa

Dovendo trattare del *cyberspazio* e dei relativi diritti e tutele, la prima considerazione che mi viene spontaneo fare è che siamo in una fase molto delicata. Da una parte, con uno specifico regolamento comunitario sono state dettate per la prima volta disposizioni molto differenziate in materia di AI di forte sapore etico che dovranno però trovare applicazione solo fra due anni; dall'altra, si è in una trepida attesa del completamento delle norme nazionali che dovranno dare attuazione a tale regolamento.

Siamo, insomma, in una fase di passaggio in cui si stanno affrontando a livello comunitario, senza però risolverli definitivamente, molti dei problemi legati all'incerta tutela dei diritti fondamentali nel mondo virtuale del *cyberspazio* contro gli abusi dei gestori e degli utilizzatori della Rete. Prima del 2026 la Commissione UE dovrà, comunque, emanare i suoi orientamenti sull'attuazione pratica di detto regolamento e i singoli Stati dovranno prendere conseguenti appropriate iniziative.

* Professore emerito di diritto tributario alla Luiss di Roma, Presidente emerito della Corte costituzionale e membro dell'Accademia dei Lincei.

Con riguardo all'*AI Act* europeo va detto subito che siamo di-
nanzi ad una complessa, raffinata costruzione normativa della nuo-
va *compliance* di non facile lettura, che persegue l'apprezzabile
obiettivo di trovare un equilibrio tra il desiderio di cogliere appieno
i vantaggi dei prodotti innovativi rappresentati dall'intelligenza arti-
ficiale e la necessità di controllarne la fruizione in Rete e di evitarne
abusi. Esso, non essendo di immediata applicazione, non incide per
ora sulla realtà attuale; crea, comunque, vari dubbi e incertezze a
chi sin d'ora vorrebbe utilizzare, senza correre in futuro rischi di
illegittimità, i sistemi di intelligenza artificiale.

Nella prima parte di questo mio scritto mi limiterò a dare atto
del possibile regime prospettato dall'*AI Act* con riferimento sia allo
scenario europeo che a quello nazionale. In una seconda parte svi-
lupperò molto sinteticamente il tema, diverso ma collegato, della
tutela nel *cyberspazio* dei diritti degli utenti contro gli abusi dei ge-
stori e degli utilizzatori della Rete.

2. I pregi e i difetti dell'AI nello scenario comunitario

2.1. Quanto allo scenario europeo, da una prima lettura dell'*AI*
Act è agevole desumere che attraverso di esso saranno imposte ai
settori considerati ad alto rischio regole sia per garantire a livello
comunitario la qualità dei dati utilizzati nello sviluppo degli algorit-
mi, sia per consentire che i suoni, le immagini e i testi prodotti siano
chiaramente identificati e percepiti come artificiali.

In effetti, la previsione di tali regole non poteva essere più pro-
crastinata. Se è vero, infatti, che oggi viviamo in una sorta di meta-
verso corredato da oggetti "intelligenti" che ci parlano, ci ascoltano
e ci aiutano in tante attività, è anche vero che si fanno sempre più
forti i dubbi sull'esistenza di possibili ombre al cammino della digi-
talizzazione, sul carattere "naturale" dei suoi frutti, sulla possibilità
di varie manipolazioni, sulla mancanza di adeguati controlli e sul
decremento delle attività lavorative che essa potrebbe produrre.

Da qui la necessità di una normativa europea che possa evitare,
in qualche modo e nel tempo, questi effetti. Per dare piena applica-

zione all'*AI Act* si dovrà, perciò, operare in prima battuta sull'individuazione delle regole tecniche e degli *standard* che sono alla base sia dei divieti da esso stabiliti, sia di quelle tipologie di sistemi di AI che, mediante tecniche subliminali, manipolative e ingannevoli, distorcono il comportamento.

Mi guardo bene dall'entrare nell'analisi delle singole complesse disposizioni del regolamento al riguardo. Provo solo a indicare quelli che mi sembrano, in via generale e a prima vista, i suoi maggiori pregi e difetti.

Il primo pregio è quello di essere esso l'esempio di una regolazione verticale e orizzontale dell'intelligenza artificiale che non ha finora riscontro in nessun altro Paese extraeuropeo. Anche gli Stati Uniti si sono mossi in questa direzione con l'*Executive order on face, secure and trustworthy artificial intelligence* del 30 ottobre 2023, senza però essere riusciti a disegnare un atto di respiro analogo all'*AI Act* europeo.

Un secondo elemento positivo è il ricorso alla c.d. regolazione prudenziale, la quale, preso atto che l'intelligenza porta con sé inevitabili rischi, non prova ad annullarli, ma più pragmaticamente li minimizza avvalendosi della disciplina cautelare. Questa disciplina colloca, in particolare, le attività umane in tre categorie: da un lato, quelle vietate in assoluto per la presenza di un rischio tanto elevato quanto insostituibile, dall'altro e sul versante opposto, quelle attività a basso rischio, come tali non toccate dalla regolazione prudenziale. Ai giuristi interessano evidentemente solo tutte le altre attività che si collocano in posizione intermedia fra le prime due (cioè, quelle vietate in assoluto e quelle a basso rischio), il cui rischio viene temperato dall'osservanza delle norme prudenziali sull'attività d'impresa.

Un altro rilevante pregio del regolamento è la creazione di una futura Autorità europea sull'intelligenza che è l'ufficio sull'intelligenza artificiale deputato a un'attività di monitoraggio *ex post* sulla condotta imprenditoriale, nonché di coordinamento sull'azione delle rispettive autorità nazionali a ciò preposte.

Passando alle ombre del regolamento, mi limito a sottolineare quella che è sembrata alla maggioranza degli esperti la più rilevante. La disciplina del complesso sistema del controllo pubblico sull'uso dell'intelligenza artificiale in esso contenuta ha il difetto di intervenire in ritardo e cioè a macchine intelligenti già operanti sul mercato. Si tratta di un controllo, appunto tardivo, che per essere utile dovrebbe invece anticipare (e non far seguito a) l'ingresso dell'intelligenza sul mercato. In verità, un sindacato *ex ante* esterno è contemplato, ma, almeno a detta degli esperti, si rivela inadeguato a questo fine, perché è proprio l'aggettivo "esterno" che viene annullato dal fatto che il controllo previsto è affidato non necessariamente a un soggetto pubblico o a un terzo, ma il più delle volte a un sindacato interno. Si tratta, insomma, di un autocontrollo affidato allo stesso ideatore della macchina che con autodichiarazione attesta, sotto la propria responsabilità, la conformità dell'intelligenza artificiale alle regole dell'*AI Act*. E un controllo di tal genere, rimesso allo stesso controllato, offre poche garanzie di obiettività quanto al rispetto delle regole fissate dalle stesse norme comunitarie.

Questo è uno dei punti critici dell'*AI Act*, non superato neppure nell'atto deliberato dal Parlamento europeo, dal Consiglio UE e dalla Commissione UE, come dimostra la mancata previsione nel settore giustizia del ricorso obbligatorio a un terzo per l'*audit* anticipato¹.

2.2. È soprattutto sul segmento di mercato riguardante la giustizia che dovrebbe soffermarsi il giurista. La relazione intercorrente tra l'intelligenza e il giudice solleva, infatti, delicate questioni di diritto costituzionale, nazionale ed europeo che il regolamento non risolve e che devono in futuro essere affrontate. Prima fra tutte è quella relativa all'identificazione della fase processuale in cui può intervenire l'intelligenza. È il momento istruttorio o quello decisionale? Se ammettessimo questa seconda ipotesi, che ruolo avrebbe il giudice in presenza di un'intelligenza agente in sua vece?

¹ Sul punto rinvio alle puntuali osservazioni di G. DE MINICO, *Giustizia e intelligenza artificiale: un equilibrio mutevole*, in *Rivista AIC*, 2, 2024.

Dal punto di vista del *framework* istituzionale, i processualisti hanno fatto giustamente notare che questa surrogazione assoluta potrebbe mettere in discussione l'indipendenza del giudice. Avremmo un giudice sottoposto non più alla legge, ma anche alla tecnica, la quale, pur se convalidata giuridicamente secondo quello che viene definito il modello americano, rimarrebbe comunque politicamente irrilevante. Stante questo vuoto di *accountability*, chi risponderebbe politicamente e giuridicamente della *policy* giudiziaria?

Dalla lettura dell'*AI Act* è venuto poi spontaneo ai giuristi porsi le seguenti ulteriori domande: nel momento in cui l'intelligenza decidesse in luogo del giudice, quest'ultimo sarebbe ridotto a un ruolo ancillare verso la macchina? E le garanzie costituzionali irrinunciabili della neutralità della decisione e della conseguente uguaglianza dei cittadini dinanzi al giudice sarebbero ancora rispettate sostanzialmente?

A me sembra che in tutti questi casi il rapporto tra aiutato e aiutante potrebbe invertirsi a vantaggio della macchina, con una possibile violazione dei principi fondamentali della nostra architettura costituzionale.

2.3. La mente meccanica pone insomma agli esperti molti interrogativi che ho qui solo sinteticamente sottolineato. Sullo sfondo resta, comunque, la seguente domanda più impegnativa a livello politico e sociale: quale dovrebbe essere il percorso dall'autocrazia delle piattaforme verso una sorta di democrazia?

È stato detto e scritto al riguardo molto acutamente dal sociologo economico Vili Lehdonvirta² che ci sono almeno tre classi sociali nell'economia delle piattaforme: gli aristocratici al vertice che tendono a bistrattare i loro sudditi; i consumatori che non hanno spesso la consapevolezza necessaria per fare alcunché; i lavoratori umili – e cioè i moderatori, i trascrittori, i categorizzatori di dati, gli assistenti virtuali e altri – il cui lavoro fa funzionare le piattaforme

² V. LEHDONVIRTA, *Cloud Empires. Come le piattaforme digitali stanno superando gli Stati e come possiamo riprendere il controllo*, Torino, 2023.

che hanno cominciato ad avanzare richieste, ma non hanno le risorse per ottenerle. Sopra i lavoratori e sotto gli aristocratici ci sono i nuovi borghesi dell'economia delle piattaforme: gli sviluppatori di *app* di successo, i commercianti *on-line*, gli specialisti *freelance*, gli *streamer*, gli *influencer*, le persone che si esibiscono su *Only Fans* e vari altri commercianti e artigiani dell'era digitale.

In questo contesto esistono indubbiamente anche forze endogene alle economie politiche interne alle piattaforme digitali che stanno spingendo verso una maggiore responsabilizzazione e partecipazione popolare al processo decisionale. Lehdonvirta ci avverte, però, che non esiste una legge della storia che, in risposta alla domanda che ci siamo posti sul percorso dell'autocrazia, dica che queste forze vinceranno e che le piattaforme digitali ne usciranno inevitabilmente come democrazie. Va comunque detto che il regolamento dell'UE compie qualche timido passo verso questa direzione, regolando i rapporti delle società di piattaforme coi loro utenti commerciali e obbligando quelle che operano in Europa a fornire ad essi una certa trasparenza di base sulle loro politiche e decisioni (per esempio: le piattaforme devono notificare agli utenti commerciali eventuali modifiche previste alle regole con almeno 15 giorni di anticipo e più se gli interventi sono significativi).

Ciò significa che, man mano che la regolamentazione dell'UE spinge i termini di servizio delle piattaforme verso un futuro *status* simile a una Costituzione con tanto di procedure giuridiche, sarà necessario che esse inizino a funzionare come fonti di diritti fondamentali che limitano l'esercizio del potere dei governanti delle piattaforme nei confronti dei loro utenti, così come le Costituzioni limitano il potere degli Stati. Il giurista Nicolas Suzor chiama quest'idea "costituzionalismo digitale"³.

Questa è però solo un'aspirazione perché è indubbio che, almeno per ora, i diritti costituzionali degli utenti rimangono molto limitati. Il meccanismo per ampliarli in questo quadro – e cioè mo-

³ N. SUZOR, *Digital Constitutionalism: Using the Rule of Law to Evaluate the Legitimacy of Governance by Platform*, in *Social Media + Society*, IV, 3, 2018, pp. 1-11.

dificare i termini di servizio – è, infatti, tanto chiaro quanto difficile da realizzare nel breve termine.

3. (segue): nello scenario nazionale

Se si passa poi allo scenario nazionale, va dato atto che i Paesi *resortissants* possono – anzi devono – intervenire ai sensi dell’AI Act negli spazi da esso lasciati liberi. La legislazione nazionale deve coprire, infatti, tutte quelle questioni sostanziali che il regolamento comunitario non affronta e non può affrontare, come quelle relative al diritto d’autore, alla proprietà intellettuale e, soprattutto, ai profili penalistici.

È su tali questioni che è sembrato voler intervenire il ddl governativo italiano approvato dal Consiglio dei Ministri, il quale propone, appunto, alcune modifiche e integrazioni alla legislazione penale in materia e alla legge sui diritti d’autore, le quali hanno, tra l’altro, il fine di identificare il contenuto elaborato dall’AI e le fonti su cui essa si basa, anticipando e ampliando quanto previsto nell’AI Act stesso.

Allo stato e in attesa dell’entrata in vigore dell’AI Act, pare comunque inevitabile porsi fin d’ora le seguenti ulteriori domande. Dato che l’AI Act entrerà in vigore tra circa due anni, la struttura del regolamento cui dovrà darsi seguito a livello nazionale riuscirà ad essere adeguata in ragione delle accelerazioni imprevedibili della tecnologia? E se si dà per scontato che due anni nel contesto digitale sono tanti, la regolamentazione attuale è sufficientemente dinamica per stare al passo con i successivi sviluppi dell’intelligenza artificiale, visto anche che essa rappresenta il risultato di un accordo politico, di un compromesso, al quale sarà difficile apportare modifiche strutturali?

In altri termini, potremmo essere in presenza di una seria criticità: un eventuale futura inefficienza dell’AI, come dice Pollicino⁴,

⁴ O. POLLICINO, Ai act, *l’amaro in bocca per una sfida che la Ue ha raccolto solo in parte*, in *il Sole 24 Ore*, 10 maggio 2024.

rischia di provocare una crisi di rigetto in base alla quale gli Stati non riconoscerebbero il suddetto regolamento come proprio; regolamento che, al momento dell'entrata in vigore, sarebbe inefficace in quanto già obsoleto.

È, perciò, per tali ragioni che i futuri codici di condotta nazionale assumeranno un ruolo essenziale.

Da quanto sopra detto consegue, in via conclusiva, che sul piano sostanziale il regolamento sull'intelligenza artificiale che entrerà gradualmente in vigore, pur rappresentando un'evoluzione epocale, non potrà che provocare diverse incertezze applicative. Il che fa emergere a livello nazionale il ruolo essenziale delle Corti e di tutti gli strumenti di *soft law* che sono destinati a dar vita ad un corpo di regole mobili in grado di adattarsi alla specificità dei singoli Stati.

Ciò ha portato la migliore dottrina⁵ a notare che, nel tracciare la linea di congiunzione tra l'innovazione digitale e la tutela dei diritti degli individui, la normativa nazionale attuativa dell'*AI Act* dovrebbe essere in grado di sviluppare un'interazione tra fenomeno giuridico e fenomeno sociale, che consenta di garantire un'operatività nel tempo della complessa regolamentazione sul mercato rispettosa dei principi di trasparenza, correttezza e, possibilmente, di solidarietà. Il che significa anche che hanno ragione quegli studiosi che sostengono che, allo stato, l'*AI Act* deve essere assunto non come un punto di arrivo, ma solo come un punto di partenza sul quale dovranno ancora lavorare il legislatore e i giudici nazionali.

4. La Rete può essere un bene, ma anche un male

Un discorso a parte – che investe solo indirettamente l'AI, ma si pone sulla scia di quanto si è finora detto – va fatto riguardo alla tutela nel *cyberspazio* dei diritti politici, civili e sociali che lo Stato

⁵ V. per tutti, F.M. MANCIOPPI, *La regolamentazione dell'intelligenza artificiale come opzione per la salvaguardia dei valori fondamentali dell'UE*, in *federalismi.it*, 20 marzo 2024.

può e deve garantire contro gli abusi dei gestori e degli utilizzatori della Rete.

Deve tenersi conto che in tale contesto la Rete è un bene, ma può essere anche un male.

È un bene se è vista: come un essenziale strumento di maggiore partecipazione dei cittadini che colmi parzialmente la lacuna prodotta dalla crisi dei partiti e ne aiuti la ripresa; come un indispensabile veicolo del fondamentale diritto di informare e di essere informati; come un ulteriore mezzo di controllo degli elettori sugli eletti; come una moltiplicazione della capacità di iniziativa dei cittadini stessi. Pierre Rosanvallon⁶ parla al riguardo di funzioni che danno corpo alla “controdemocrazia”, vale a dire il vigilare, l’impedire e il giudicare. Potenzialmente, i nuovi *media* e la tecnologia della Rete quale veicolo (anche) dell’IA sarebbero addirittura in grado di modificare gli attuali strumenti di democrazia rappresentativa, aprendo la via a forme di democrazia diretta deliberativa piena; quella che, nel gergo degli internauti, dovrebbe costituire la Democrazia 2.0.. Oggi, più della metà della popolazione mondiale è in Rete e circa tre miliardi di cittadini hanno un profilo su *Facebook*. Stante la crisi dei partiti e il vuoto della politica, non deve perciò meravigliare che Internet offra maggiori possibilità di vita sociale e di connessione tra persone.

La Rete può essere però anche un male, e i suddetti benefici possono ridursi o annullarsi, se essa non ha una sua disciplina anche a livello di garanzie costituzionali; se resta, cioè, in mano ad una aristocrazia del *web*, ad una *élite* capace di gestirla senza un effettivo controllo pubblico e, quindi, di determinare i comportamenti altrui e minare la sicurezza sui procedimenti e sul voto. Le manifestazioni di volontà veicolate nel *cyberspazio* possono, insomma, prestarsi con una certa facilità a manipolazioni. Il regolamento comunitario sull’IA offre un rimedio contro di esse, ma – come si è detto – avrà applicazione tra due anni e, comunque, con molta difficoltà potrà garantire a partire da quella data risultati concreti e certi.

⁶ P. ROSANVALLON, *Controdemocrazia, la politica nell’era della sfiducia*, II ed., Roma, 2017, *passim*.

In questa situazione il rischio è che la Rete, pur aumentando formalmente i canali di partecipazione, può avere l'indesiderabile effetto di ingrandire, anziché ridurre, i difetti di quella che Bernard Manin⁷ chiama la “democrazia del pubblico” (*audience democracy*), di quella democrazia, cioè, in cui la crisi dei partiti lascia spazio alla personalizzazione e la comunicazione prende il posto dell'organizzazione. Del resto, non sempre nel nostro Paese essa ha favorito la discussione pubblica e la mediazione che dovrebbero svolgersi nella società civile o in Parlamento. La creazione sul *web* di gruppi in base a legami di affinità tra “amici” e di ostilità contro “comuni nemici” avviene infatti, sempre più spesso, fuori dal tradizionale circuito politico. Può produrre disintermediazione, ridurre la possibilità di incontro fra opposti schieramenti e, quindi, allargare la frattura fra le comunità. E in questo contesto il rischio maggiore è che l'intermediazione, più che soppressa, venga integralmente sostituita dai motori di ricerca, dall'archiviazione di banche dati, dagli algoritmi, dai *Big Data* e, soprattutto, dall'esercizio dell'AI, su cui mi sono prima soffermato. Gli esperti del settore ci avvertono, infatti, che l'AI e l'algoritmo stanno divenendo un mediatore nascosto che ci illude di essere liberi e sottopone ai nostri sensi limitati, selezionando, quello che lui decide; valuta, sceglie, scarta e, di fatto, cancella ciò che non sceglie dalla nostra portata.

Viene così anche favorita la tendenza a “schierarsi” sulla base di *slogan*, forniti da un agente esterno telematico, piuttosto che a instaurare un dialogo ponderato. Basta pensare ai numerosi portali che nascono ogni giorno. Ha detto bene Jürgen Habermas⁸ che «nel *mare magnum* dei rumori digitali queste comunità sono come arci-

⁷ B. MANIN, *Principi del governo rappresentativo*, Bologna, 2017, *passim*.

⁸ J. HABERMAS, *Habermas su web e sfera pubblica. Quello che la rete non sa fare*, (Traduzione italiana, realizzata da Leonardo Ceppa, dell'intervista ad Habermas effettuata da Markus Schwering e pubblicata nel giugno 2014 sulla *Frankfurter Rundschau* in occasione dell'85mo compleanno del filosofo), in <https://www.reset.it/caffe-europa/habermas-su-web-e-sfera-pubblica-quello-che-la-rete-non-sa-fare>, 22 luglio 2014.

pelaghi dispersi: ciò che manca loro è il collante inclusivo, la forza di una sfera pubblica che evidenzi quali cose sono importanti».

È da questo alternarsi del bene e del male che dipendono, in ultima analisi, da noi – ossia dai governi, dai governati e dalle autorità internazionali dotate di influenza e di potere normativo – l’uso che si vorrà fare dello strumento telematico e l’individuazione delle modalità del suo funzionamento. L’adozione del regolamento comunitario e la normativa interna in tema di IA su cui ci siamo soffermati rappresentano indubbiamente un passaggio importante di questo tragitto. Come si è sopra sottolineato, la loro attuazione non sarà, però, un compito facile, dato anche il carattere planetario, difficilmente regolabile e controllabile, di tale strumento.

5. Alcune questioni di ordine costituzionale poste dall’avvento della Rete

Quanto finora detto renderebbe anche opportuno, se non indispensabile, creare un diritto costituzionale interno che, con particolare riguardo all’accesso alla Rete, consenta una riconsiderazione dell’insieme dei diritti fondamentali secondo il parametro di quella che viene chiamata la “modernità costituzionale”⁹.

Con riferimento in particolare alla nostra Costituzione, il primo intervento da fare in questa ottica dovrebbe essere integrare l’articolo 21 con un comma che garantisca il diritto di accesso ad Internet, lo qualifichi come diritto di rango costituzionale (alla stessa stregua dei diritti sociali classici di cui agli artt. 32, 34 e 38) e, aggiungerei, come una specificazione del più generale principio della libera manifestazione del pensiero garantita dallo stesso art. 21. La formulazione potrebbe essere la seguente, suggerita da Stefano Rodotà¹⁰: «Tutti hanno eguale diritto di accedere alla rete Internet in condi-

⁹ L. FERRAJOLI, *I poteri selvaggi*, Roma-Bari, 2012.

¹⁰ S. RODOTÀ, *Intorno alla proprietà, ricerche, ipotesi, problemi dal dopoguerra ad oggi*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1988, VI, pp. 153-241.

zione di parità e con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale». Con l’inserimento di questa frase, il diritto di accesso non sarebbe un diritto nuovo, introdotto ora e prima inesistente, ma un mezzo di esercizio dei diritti e delle libertà di comunicazione e di manifestazione del pensiero già garantiti dalla nostra Costituzione.

Sempre guardando alla nostra Costituzione, l’avvento della Rete dovrebbe porre altre numerose dipendenti questioni. Ne elenco succintamente solo alcune, senza avere la pretesa di indicarne la soluzione.

Le «formazioni sociali» di cui all’art. 2 Cost. possono essere anche le “comunità virtuali” create nel *cyberspazio* attraverso anche lo strumento dell’AI? Le garanzie della libertà personale offerte dall’art. 13 devono riguardare anche il corpo “elettronico” rileggendo in questo senso l’*habeas corpus* come *habeas data*? Ha senso distinguere tra dati “esterni” e dati “interni” delle comunicazioni svolte su Internet e costruire su questa distinzione la problematica relativa alla libertà e alla segretezza di questi dati, come ha fatto la Corte costituzionale tedesca con una sentenza di alcuni anni fa (2 marzo 2010 - 1 BvR 256, 263 e 586/08)? Come si atteggia in Rete la libertà di associazione di cui all’art. 18? Con riferimento all’art. 21, il diritto di manifestare il proprio pensiero deve essere messo o no in rapporto con il diritto all’anonimato nelle comunicazioni elettroniche? E, fermo restando che la conoscenza è un bene pubblico globale, l’accessibilità alla proprietà garantita dall’art. 42, secondo comma, deve tradursi nella libera appropriabilità di determinati beni per via elettronica, secondo la logica del “bene comune”, che dovrebbe escludere l’identificazione personale dei soggetti che accedono? E ancora, andando più nello specifico: sono le riunioni telematiche o virtuali, rese possibili dalla connessione tramite Internet, vere e proprie riunioni e, come tali, ricomprese nel riconoscimento della libertà di riunione di cui all’art. 17 Cost.¹¹?

¹¹ Pone queste e altre domande S. RODOTÀ, in *Il mondo della Rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Bari-Roma, 2014, *passim* e, in particolare, pp. 15-17, 27-32, 68-70.

La soluzione di queste problematiche a livello di ordinamento interno, a volte, può essere oggetto di interpretazioni evolutive rimesse agli operatori giuridici e ai giudici (soprattutto alla Corte costituzionale), a volte, può richiedere però interventi di revisione legislativa che evitino inammissibili sovrainterpretazioni. Dovrà, comunque, restare ferma l'opportunità di inserire nell'art. 21 Cost. la formula sopra indicata che garantisca in ogni caso la libera manifestazione del pensiero attraverso l'accesso ad Internet.